



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINANZA N. 66/2026

**OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA FORESTALE “DELLE LONGHE”.
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA STRADA FORESTALE “DELLE
LONGHE” PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI ALL’IMPIANTO FUNIVIARIO “MEZZOCORONA – MONTE”.
APPOSIZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA PREVISTA DAL D.LGS. 285/1992 E D.P.R. 495/1992.**

IL SINDACO

ATTESO l'elevato transito di veicoli lungo la strada forestale “delle Longhe”, classificata di tipo B) ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, e che tale transito rappresenta motivo di pericolo per i guidatori degli automezzi e per gli escursionisti, in ragione della configurazione, dimensione ed esposizione della stessa;

CONSIDERATA la particolare configurazione, dimensione ed esposizione di detta strada, ripida e stretta sull'intero tragitto Ischia/Monte, tanto da costringere a complesse manovre in casi di incroci di veicoli nelle direzioni opposte;

VISTA la necessità di regolare il transito lungo la strada forestale “delle Longhe” durante il periodo di chiusura dell'impianto funiviario, dovuto ai lavori di realizzazione della nuova funivia bifune va e vieni in sostituzione dell'attuale;

CONSIDERATO che durante il periodo di lavori verrà effettuato un servizio di bus navetta per il trasporto di persone da e verso la loc. Monte di Mezzocorona, secondo le condizioni che verranno successivamente comunicate;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare ulteriormente l'utilizzo della strada forestale “delle Longhe”, strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B), sottoposta alla normativa di cui alla L.P. 23 maggio 2007, n. 11;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze relative al medesimo tratto di strada – prot. 5929 dd. 25.05.2023 – nonché alla circolazione veicolare all'interno della località Monte di Mezzocorona – prot. 14558 dd. 22.12.2023 – che si intendono abrogate dalla presente ordinanza;

SENTITI i pareri di competenza dell'Ufficio Lavori Pubblici comunale e del Corpo di Polizia Locale Rotaliana, circa gli opportuni e conseguenti provvedimenti tecnici e viabilistici da adottare nello specifico;

VISTO l'art. 60 e 61 del Codice degli Enti Locali della R.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

VISTA la L.P. 23 maggio 2007 nr. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia dd. 03.11.2008, n. 51-158/Leg. ed in particolare il Capo II “Disposizioni relative al transito sulle strade forestali”, art. 32;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO lo Statuto comunale;

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità delle persone;

ORDINA

che dal 15 giugno 2026 e per tutto il periodo di chiusura dell'impianto funiviario, dovuto ai lavori di realizzazione della nuova funivia bifune va e vieni in sostituzione dell'attuale:

1. il transito veicolare sulla località Monte è permesso alle **sole persone residenti nel Comune di Mezzocorona aventi diritti di uso civico ed ai proprietari di beni immobili serviti dalla strada**



Piazza della Chiesa, 1 – 38016
MEZZOCORONA (TN)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00177020229
Telefono 0461 608111
www.comune.mezzocorona.tn.it
info@comune.mezzocorona.tn.it
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it



forestale, muniti di veicolo adeguato, ai quali viene rilasciato dal Comune apposito contrassegno, così come indicato dalla L.P. nr. 11 dd. 23.05.2007, e che dovranno attenersi alle limitazioni di cui ai punti seguenti;

2. è istituito il **divieto di transito di tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 9,0 tonnellate** per tutta la strada “delle Longhe”, nel tratto Ischia-Kraun;
3. è istituito il **divieto di transito a tutti i veicoli non dotati di trazione integrale (4x4)** per tutta la strada “delle Longhe” nel tratto Ischia-Kraun;
4. è istituito il **divieto di transito a tutti i motocicli e quadricicli** sul medesimo tratto di strada;
5. è istituito il **divieto di transito** a tutti i veicoli nelle giornate interessate **da eventi atmosferici di forte pioggia o neve e nei due giorni immediatamente successivi** al termine dell’evento per tutta la strada “delle Longhe” nel tratto Ischia-Kraun, per gli eventuali interventi di ripristino della percorribilità della strada;
6. è istituito il **divieto di sosta** e parcheggio nelle piazzole di scambio e lungo il percorso della strada delle Longhe, nel tratto ricompreso tra la stanga e la loc. Pra da Fil;
7. è istituito l’**obbligo di dare precedenza al bus navetta** incaricato del servizio di trasporto persone, lungo tutta la strada “delle Longhe”;
8. è istituito il **divieto di transito veicolare in loc. Monte di Mezzocorona** nelle aree indicate nell’allegata planimetria, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. è istituito il **divieto di transitare sull’altipiano del Monte** al di fuori del tragitto per recarsi alle proprie abitazioni.

Alle disposizioni di cui ai punti 2, 5, 8 e 9 potranno essere rilasciate apposite deroghe che dovranno essere richieste e motivate all’amministrazione comunale (a titolo esemplificativo: lavoratori impegnati negli esercizi commerciali presenti sulla località Monte/Kraun, lavoratori impegnati nelle attività boschive, in occasione di eventi/manifestazioni, esercizio dell’attività venatoria).

Ogni violazione dei divieti previsti dai punti 8 e 9 sarà punita secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

I divieti sono resi noti agli utenti mediante l’installazione di appositi segnali posti nei punti iniziali e terminali della strada.

Contro i trasgressori alla presente ordinanza si procederà a norma di legge ed in particolare secondo quanto disposto dall’articolo 111 della L.P. 23 maggio 2007, nr. 11 (il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo).

Gli agenti ed i funzionari di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, gli agenti forestali ed i custodi forestali sono incaricati a vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE e INFORMA

che, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Trento entro il termine di 60 dalla data di notificazione o comunicazione del medesimo o, in alternativa, ai sensi dell’art. 8, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del medesimo.

IL SINDACO
Mattia Hauser
(f.to digitalmente)

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- ASUIT - UO Trentino emergenza;
- Stazione Carabinieri di Mezzolombardo;
- Corpo Polizia Locale Rotaliana;
- Servizio Foreste e Fauna della PAT – Stazione Forestale di Mezzolombardo
- Custode Forestale;
- Trentino Trasporti;
- Residenti in loc. Monte di Mezzocorona;
- Proprietari e inquilini di immobili in loc. Monte di Mezzocorona;
- Titolari di permesso di transito rilasciato dall’amministrazione;
- Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg;
- Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mezzocorona;
- Stazione Soccorso Alpino di Mezzocorona;
- Cantiere comunale.

DIVIETO DI TRANSITO

Transito consentito ai soli residenti in loco e autorizzati, per il solo accesso all'abitazione.

VIETATO il transito per il mero spostamento all'interno dell'area.

